

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1687 del 04/04/2022
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II., CAPO II - FERRARI GIUSEPPE E C S.S. SOCIETÀ AGRICOLA - CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL TORRENTE RIGLIO IN COMUNE DI SAN GIORGIO PIACENTINO (PC) - USI: AGRICOLO E SFALCIO ARGINI - CODICE PROCEDIMENTO: PC21T0050 - SINADOC: 22946/2021.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1807 del 04/04/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno quattro APRILE 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II., CAPO II - FERRARI GIUSEPPE E C S.S. SOCIETÀ
AGRICOLA. CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE
DEL TORRENTE RIGLIO IN COMUNE DI SAN GIORGIO PIACENTINO (PC) -
USI: AGRICOLO E SFALCIO ARGINI - CODICE PROCEDIMENTO: PC21T0050
- SINADOC: 22946/2021.**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la L. del 05/01/1994, n. 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la L. 07/08/1990, n. 241 ss.mm. e ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. 14/04/2004, n. 7, Capo II, ss.mm. e ii “in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la L.R. n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n. 1694 del 2017 – n. 1740 del 2018 e n. 1717 del 2021;
- il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la L.R. 21/04/1999, n. 3 e ss.mm. e ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la L.R. 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per

la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE);

- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2015 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA l'istanza del 11/08/2021 (assunta al protocollo ARPAE con il n. 126374), successivamente integrata con documentazione pervenuta in data 01/10/2021 (ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 152199), con la quale il signor Ferrari Giuseppe (C.F.: FRRGPP60E10H887J), residente in Comune di San Giorgio Piacentino (PC), in qualità di socio amministratore e legale rappresentante della ditta "Ferrari Giuseppe e C. S.S. Società Agricola" con sede legale in Comune di San Giorgio Piacentino (PC), Località Viustino n.12 (C.F. e P.I.V.A: 01321960336), ha chiesto, ai sensi della Legge Regionale n. 7/2004 e ss.mm. e ii., il rilascio della concessione per l'occupazione dell'area demaniale di circa 6.564 m² di superficie, ubicata in Comune di San Giorgio Piacentino (PC), in Località Cascina Taini di Viustino, sponda sinistra del Torrente Riglio, censita al N.C.T. di detto Comune al foglio 31, fronte mappali 94p, 129, 121, 31 e 32, per uso agricolo e sfalcio argini;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione avvenuta, ai sensi della L.R. n. 7/2004, in data 27/10/2021 sul BURERT (parte seconda) n. 307, riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- dei pareri favorevoli, alcuni con prescrizioni, espressi, per quanto di competenza, dai seguenti Enti:
 - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna – Servizio

Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Piacenza - nota pervenuta il 29/10/2021 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 167430;

- Comune di San Giorgio Piacentino - nota pervenuta il 13/11/2021 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 174925 in data 15/11/2021;

DATO ATTO che:

- dall'esame della documentazione agli atti (in particolare, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente in parola il 01/10/2021 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 152199) è emerso che la ditta di cui trattasi ha fatto uso dell'area demaniale in assenza di provvedimento concessorio *“da circa una decina di anni per sfalcio di pulizia e mantenimento della medesima”*;
- di conseguenza, in ottemperanza alla normativa vigente in materia, al Sig. Ferrari Giuseppe e alla ditta “Ferrari Giuseppe e C S.S. Società Agricola” è stata elevata sanzione per illecito amministrativo con verbale di accertamento n. 90 del 19/10/2021 per violazione dell'art. 21, comma 1) della L.R. n. 7/2004 ss.mm. e ii.;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie, quanto dovuto a titolo di indennizzo risarcitorio per il periodo di utilizzo abusivo e per i canoni fino all'anno 2022 (accordata la richiesta eccezione della prescrizione dei canoni dal 2011 al 2016);
- in data 23/03/2022 ha versato la somma pari a € 250,00 a titolo di deposito cauzionale;

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'incarico di funzione “PC-Demanio idrico - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'ARPAE dell'Emilia Romagna, Giovanna Calciati;
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile sul sito web dell'Agenzia

www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- a) **di assentire**, ai sensi della L.R. n. 7/2004 ss.mm. e ii., alla ditta "Ferrari Giuseppe e C S.S. Società Agricola" con sede legale in Comune di San Giorgio Piacentino (PC), Località Viustino n.12 (C.F. e P.I.V.A: 01321960336), la concessione per l'occupazione dell'area demaniale di circa 6.564 m² di superficie, ubicata in Comune di San Giorgio Piacentino (PC), in Località Cascina Taini di Viustino, sponda sinistra del Torrente Riglio, censita al N.C.T. di detto Comune al foglio 31, fronte mappali 94p, 129, 121, 31 e 32, per uso agricolo e sfalcio argini come da planimetria acclusa al Disciplinare, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale – codice procedimento: PC21T0050;
- b) **di stabilire che** la concessione è valida per anni **6 (sei)** a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione;
- c) **di approvare** il Disciplinare di concessione allegato (sub 1) al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal Concessionario in data 23/03/2022;
- d) **di prescrivere** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nell'allegato Disciplinare di concessione;

DÀ ATTO CHE

- quanto dovuto a titolo di indennizzo risarcitorio per il periodo di utilizzo abusivo e per i canoni fino all'anno 2022 è stato versato;
- l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in 250,00 € è stato versato;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti;

- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
 - redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n. 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per la presente concessione si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del d Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data,
- si provvederà a notificare il presente provvedimento al concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

dott.a Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata a FERRARI GIUSEPPE E C S.S. SOCIETÀ AGRICOLA con sede legale in Comune di San Giorgio Piacentino (PC) – C.F. e P.I.V.A.: 01321960336, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PC21T0050.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale di circa 6.564 m² di superficie, per uso agricolo e sfalcio argini, ubicata in Comune di San Giorgio Piacentino (PC), in Località Cascina Taini di Viustino, sponda sinistra del Torrente Riglio, censita al N.C.T. di detto medesimo Comune al foglio 31, fronte mappali 94p, 129, 121, 31 e 32, come da elaborato planimetrico allegato.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione ha la durata di anni **6 (sei)** a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione.
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,

- il mancato pagamento di due annualità di canone,
 - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di direttiva di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.
3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il canone dovuto per l'anno 2022 ammonta a € **196,11**.
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
3. Il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;
4. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di € **250,00**.
5. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
6. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro sog-

getto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dall'“Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Piacenza”, assunto al protocollo ARPAE n° 167430 del 29/10/2021 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale (sub 1).

Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 s.m.i., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.



Il sottoscritto Ferrari Giuseppe (C.F.: FRRGPP60E10H887J), in qualità di socio amministratore e legale rappresentante di FERRARI GIUSEPPE E C S.S. SOCIETÀ AGRICOLA (C.F. e P.IVA: 01321960336), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data 23/03/2022

Firmato per accettazione,

il legale rappresentante della concessionaria

Spett.le
ARPAE
aoppc@cert.arpa.emr.it

Spett.le
Comune di San Giorgio P.na
pec:comune.sangiorgio@sintranet.legalmail.it

Prot. N. 11/10/2021.0054735.E

e .p.c.
Spett.le
FERRARI GIUSEPPE e C. S.S.
pec:ferrari giuseppacss@mypec.eu

Oggetto: L.R. 7/2004 - Richiedente: FERRARI GIUSEPPE E C. S.S. – Istanza di rilascio della concessione di occupazione di aree demaniali del T. Riglio nel Comune di San Giorgio Piacentino (PC) – USO: COLTIVAZIONI AGRICOLE A SFALCIO ARGINI - SINADOC 22946/21 – COD. PROC.: PC21T0050 RICHIESTA PARERI, NULLA-OSTA - VALUTAZIONI

RAPPORTO DI SOPRALLUOGO E PARERE IDRAULICO

Il giorno 26 del mese di ottobre dell'anno duemilaventuno la geom. Elisabetta Bergonti, collaboratrice del Servizio intestato, si è recata nella Località Cascina Taini di Viustino in Comune di San Giorgio P.no su aree demaniali del corso d'acqua denominato Riglio posti in sinistra idraulica, e identificati catastalmente al Fg. 31 fronte mapp. 94P, 129, 121, 31 e 32 del NCT del Comune di San Giorgio P.no;

Considerato che dal sopralluogo è emerso che

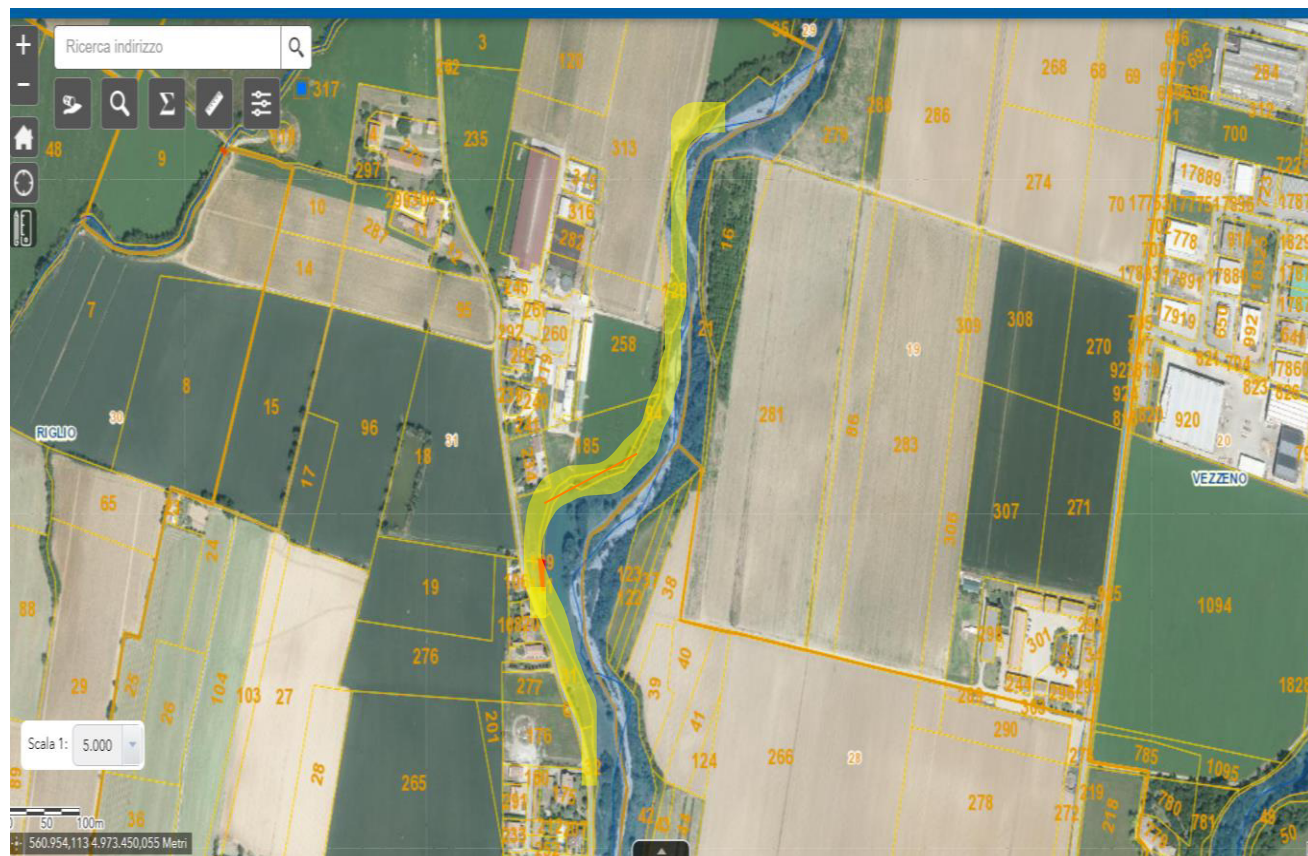
- l'area rappresenta una pertinenza idraulica del corso d'acqua denominato Torrente Riglio in sponda sinistra, e risulta esterna all'alveo di magra del corso d'acqua e non soggetta alle piene ordinarie per una superficie di 6564 mq
- l'utilizzo dell'area è agricolo – area verde;
- per l'utilizzo dell'area non si prevede vengano realizzate opere fisse ed inamovibili, come indicato nella documentazione allegata all'istanza. Visto l'art.93 del T.U. R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche e successive modifiche.

In relazione a quanto sopra esposto si esprime per quanto di competenza

parere favorevole al rilascio della concessione

dal punto di vista idraulico nei limiti di competenza del Servizio, fatti salvi i diritti di terzi, nell'utilizzo della superficie richiesta. La concessione potrà essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo in essere risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze

Dott. Ing. Francesco CAPUANO
(documento firmato digitalmente)



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.